



6737389

Schede 5336 - web547

Roma, 10 maggio 2012

Al

**Magnifico Rettore
Luigi FRATI
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
P.le Aldo Moro, 5
00185 Roma**

e p.c. all'

**ASGI - Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione
Servizio Antidiscriminazioni
Strada per Longera, 228
34128 Trieste**

**OGGETTO: PARERE EX ART.7, COMMA 2, LETTERA E), D.LGS N. 215/2003
CONCERNENTE LA CLAUSOLA DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER L'ACCESSO ALLE
BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO, DI CUI ALLA LEGGE 30
NOVEMBRE 1989, N. 398.**

In forza del decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), organismo avente la funzione istituzionale di promuovere la parità di trattamento e di rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

Uno dei compiti più importanti affidati all'Ufficio dal decreto legislativo è quello di fornire ausilio ed assistenza alle vittime delle discriminazioni svolgendo, nel rispetto dei poteri dell'Autorità giudiziaria, inchieste autonome su fenomeni discriminatori e, in particolare, su segnalazioni ricevute direttamente, tramite il contact center, da parte di vittime o testimoni di azioni discriminatorie.

L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione ha chiesto all'UNAR l'emissione di un parere in merito agli eventuali profili discriminatori contrari al diritto dell'Unione Europea e al diritto nazionale della normativa in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero.

Pertanto, in virtù dei compiti attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. 2003/215, questo Ufficio ritiene doveroso formulare le osservazioni esposte nel parere allegato.

Si sarà grati di un cortese riscontro, manifestando sin da ora la disponibilità ad ogni eventuale utile chiarimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità


Il Direttore
dott. Massimiliano Monnanni

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Tel. +39 06 67792267 - FAX +39 06 67792272
mail: unar@unar.it web: www.unar.it
contact center 800 90 10 10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Rep. n. 109 del 3 maggio 2012

ADOZIONE DI UN PARERE EX ART.7, COMMA 2, LETTERA E), D.LGS N. 215/2003 CONCERNENTE LA CLAUSOLA DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER L'ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO, DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 (SCHEDE UNAR 5336 E WEB547).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001», con particolare riferimento all'articolo 29;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante «Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39»;

VISTO il D.P.C.M. del 14 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23/07/2009 reg. n.7 foglio 295, con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Monnanni l'incarico di direttore generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010, con il quale, nell'ambito dei compiti assegnati all'Ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs 215/2003 e art.2 del DPCM 11 dicembre 2003, si è inteso costituire, all'interno dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, un apposito Comitato tecnico per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 221 del 4 agosto 2010, con il quale si è provveduto, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010 alla costituzione formale del Comitato tecnico dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha ricevuto in data 29 marzo 2012 una segnalazione da parte dell'ASGI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, concernente “i profili discriminatori contrari al diritto dell'Unione europea e al diritto nazionale della normativa in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero (art. 5 c.2 legge 30 novembre 1989, n. 398)”;

RICHIAMATA l'istruttoria svolta dalla Dott.ssa Rosita D'Angiolella, Magistrato in posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 11 dicembre 2003, all'uopo incaricata dal Direttore dell'Ufficio;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione formale di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs 215/2003 concernente la clausola della cittadinanza italiana per l'accesso alle borse di studio per il perfezionamento all'estero, di cui alla Legge n. 398/1989,

DECRETA

- di adottare ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs n.215/2003 il parere concernente la clausola della cittadinanza italiana per l'accesso alle borse di studio per il perfezionamento all'estero, di cui alla Legge n. 398/1989;
- di notificare il parere in oggetto alle parti interessate, curandone la relativa diffusione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Massimiliano Monnanni)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Allegato A di cui al decreto Rep. n. 109 del 3 maggio 2012

PARERE EX ART.7, COMMA 2, LETTERA E), D.LGS N. 215/2003 CONCERNENTE LA CLAUSOLA DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER L'ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO, DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 (SCHEDE UNAR 5336 E WEB547).

E' stata posta all'Ufficio la questione riguardante la compatibilità della normativa italiana in materia di requisiti di accesso alle borse di studio universitarie con le norme di derivazione comunitaria.

La normativa interna di riferimento è la legge 30 novembre 1989 n. 398 (*"Norme in materia di borse di studio universitarie"*, pubblicata in G.U. 14.12.1989, n. 291); detta legge, nello stabilire i requisiti di accesso al beneficio, all'art. 5, comma 2, prevede il requisito della cittadinanza italiana (*"Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con relativa indicazione dei corsi e della durata"*).

Il problema della compatibilità si pone con riguardo alla clausola della cittadinanza di cui alla legge citata, clausola che determinerebbe il contrasto con la normativa dell'Unione Europea in materia.

L'esame della questione non può prescindere da un'analisi – seppur sintetica – riguardante la definizione dei rapporti, all'interno dell'ordinamento nazionale, fra le norme comunitarie direttamente applicabili e le norme di legge con esse incompatibili.

Il rapporto tra l'ordinamento italiano e quello dell'Unione (e quello internazionale) ha trovato conferma nell'art. 117, comma 1, Cost., quale introdotto dalla legge Cost. n. 3/2001, nella parte in cui sancisce che *"la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto... dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"*.

Detta norma si affianca ed esplica l'art. 11 Cost. (*"l'Italia... consente in condizioni di parità con altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie..."*), "costituzionalizzando" il vincolo del rispetto degli obblighi dell'Unione già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla nostra Corte Costituzionale.

Con l'art. 117 Cost., infatti, per la prima volta la nostra Carta Costituzionale fa esplicito riferimento all'ordinamento dell'Unione ed ai vincoli derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, riferimento del tutto assente nello stesso art. 11 della Cost. e che fino alla riformulazione dell'art. 117 Cost. ha rappresentato l'unica fonte costituzionale per consentire in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Italia le limitazioni di competenza introdotte dai trattati comunitari¹.

La modifica dell'art. 117 Cost. ha sancito a livello costituzionale il cd. primato del diritto dell'Unione su quello interno (per gli obblighi internazionali v. nota 1), stabilendo, in buona sostanza, l'illegittimità costituzionale della norma interna contrastante con quella di derivazione comunitaria.

In base al cd. primato del diritto dell'Unione, si pone dunque la questione del rapporto, all'interno dell'ordinamento nazionale, fra le norme comunitarie direttamente applicabili e le norme di legge con esse incompatibili.

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 1984 e in altre successive, *"il riconoscimento dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale come ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, porta a considerare l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente applicabili"* nel senso che le norme di diretta applicazione operano direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di "forza o valore di legge", vale a dire come norme che, nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della Comunità, hanno un rango primario.

La Corte Costituzionale ha anche chiarito che benché le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto alle norme nazionali, anche se di rango legislativo, l'eventuale incompatibilità non determina l'effetto estintivo di queste ultime; *"l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente applicabile e quello interno, proprio perché suppone un contrasto di quest'ultimo con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime giuridico e abilitata a produrre diritto nell'ordinamento nazionale entro un proprio distinto ambito di competenza, non dà luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e*

¹ Per gli obblighi internazionali, la Corte Costituzionale, dopo ampia *querelle* interpretativa, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 ha chiarito che *"...con l'art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata "norma interposta"; e che è soggetta a sua volta ...ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme."* In altri termini, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente la norma interna contrastante con gli obblighi internazionali (CEDU), ma deve cercare di risolvere l'antinomia mediante un'interpretazione conforme della norma interna alla convenzione. Nelle ipotesi in cui invece vi sia contrasto tra le due disposizioni, il giudice deve verificare se la norma contenuta nella convenzione sia conforme alla Costituzione ed in caso di riscontro positivo sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma interna con riferimento all'art. 117 della Costituzione e della norma o delle norme della convenzione interposte.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi." (cfr. C.Cost. 1989/389).

Ulteriore conseguenza che ne trae la Corte è che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme comunitarie direttamente applicabili.

A tanto aggiungasi che non tutte le norme di derivazione comunitaria sono qualificabili di diretta applicabilità nello stato membro (cd. *self-executing*). La diretta applicabilità è, infatti, caratteristica tipica dei soli regolamenti dell'Unione; l'art. 288 del TFUE prevede, infatti, che il regolamento ha portata generale e che è obbligatorio in tutti gli stati membri ed in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l'obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.

Per l'applicabilità delle Direttive, l'art. 288 TFUE richiede, invece, una disposizione nazionale di recepimento, anche se la Corte di Giustizia si è pronunciata per la diretta efficacia, almeno quando abbia dei requisiti oggettivi che lo consentano (quando prevede l'imposizione di obblighi enucleati in maniera sufficientemente chiara e precisa; quando chiarisce il contenuto di un obbligo già previsto dai trattati) e sempre che si tratti di rapporti tra cittadini e lo Stato (cd. efficacia verticale delle direttive). Nel caso di norme a diretta efficacia, derivano diritti immediatamente tutelabili in giudizio da parte dei cittadini degli Stati membri.

In base a quanto finora esposto, la questione di cui all'oggetto va analizzata sia sotto il profilo della compatibilità della legge 1989/389 con la normativa europea in materia di studio e di lavoro, sia sotto il profilo delle conseguenze che deriverebbero dalla incompatibilità tra le due fonti, atteso il "primato" del diritto dell'Unione².

Più d'uno sono i principi di cui alle norme di fonte comunitaria che appaiono in contrasto con la disposizione di cui all'art. 5 della legge 1989/389; in primo luogo il riferimento è al principio di libertà di circolazione e di stabilimento.

Le norme comunitarie che appaiono in contrasto con la normativa interna sono quelle di cui agli artt. 45 del TFUE (già art. 39 TCE) che "assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea" ed afferma l'esigenza che a tal fine sia assicurata "l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro"; e l'art. 49 del TFUE (ex art. 43 del TCE),

² Il principio del primato del diritto dell'Unione fu affermato per la prima volta nella celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 6/64; attualmente è pienamente codificato nella dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona, nella quale è specificato che i trattati e il diritto adottato dall'Unione prevalgono sul diritto degli stati membri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

che tutela il diritto di stabilimento all'interno dell'Unione, vieta "le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro".

Per la realizzazione di tali principi è stato approvato il Regolamento comunitario n. 1612/1968 (ora sostituito dal Regolamento UE n. 492/2011 dd. 5 aprile 2011) che, all'art. 7 c. 2, ha sancito il principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Stati membri in materia di vantaggi sociali e fiscali; all'art. 12 dispone che "i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono" e che "gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni".

Si è di fronte dunque a norme comunitarie di diretta applicabilità e dalle quali derivano diritti, come la libertà di stabilimento e di circolazione, che sono immediatamente tutelabili in giudizio da parte dei cittadini degli Stati membri.

Inoltre, i diritti che ne derivano, se non garantiti, determinano sul piano sostanziale una discriminazione indiretta a svantaggio dei cittadini comunitari e dei loro familiari rispetto ai cittadini nazionali³.

Considerata, dunque, la diretta applicabilità delle norme comunitarie appena richiamate e la discriminazione che ne deriva, non pare potersi negare che la legge n. 389/1989 sia in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 45 e 49 TFUE e 7 e 12 del Regolamento comunitario su richiamato.

Alla luce dei principi enucleati dalla Corte Costituzionale e sopra riportati circa l'effetto di disapplicazione della norma interna incompatibile, ne deriva che nel caso in oggetto la disposizione che vieta l'accesso alle borse di studio ai cittadini comunitari andrebbe disapplicata anche da parte delle autorità ministeriali e delle università, soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo seppur non dotati di poteri di dichiarazione del diritto (come, invece gli organi giurisdizionali); conseguentemente i regolamenti e i bandi universitari che richiedono la cittadinanza italiana tra i requisiti di accesso alle borse di studio per la frequenza di corso o di attività di

³ La discriminazione rispetto al diniego all'accesso di un familiare di un cittadino comunitario ad un sussidio per la frequenza ad un corso di istruzione da svolgersi nel paese di origine del cittadino comunitario quando tale sussidio è concedibile al cittadino nazionale, ha rappresentato la verifica di cui alla sentenza della CG nel noto caso di *Carmina di Leo*, cittadina italiana residente in Germania, *contro il Land di Berlino, causa C-308/89*, che ha ritenuto la sussistenza di una discriminazione (indiretta) dei cittadini comunitari che hanno a carico i familiari richiedenti sussidio per la frequenza di un corso di studio da svolgersi nel paese di origine del cittadino comunitario, per violazione dell'art. 12 del Regolamento CE n. 1612/68 e dell'art. 7 c. 2 del medesimo regolamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

perfezionamento all'estero, o comunque prevedono requisiti ulteriori ed aggiuntivi per l'accesso dei cittadini dei paesi membri dell'Unione europea e/ dei loro familiari⁴, sono illegittimi per contrarietà alle norme richiamate.

Considerato che, come insegna la Corte Costituzionale, la disapplicazione è un modo di risoluzione delle antinomie normative che non produce alcun effetto sull'esistenza delle stesse, l'UNAR non può esimersi dall'auspicare un'interlocuzione con le competenti autorità governative a che si attivino per le necessarie modificazioni delle legge di riferimento depurandola dalle incompatibilità e disarmonie con le prevalenti norme comunitarie (circa l'obbligo del nostro Stato a garantire la prevalenza del diritto comunitario v. Corte di giustizia delle Comunità europee: sent. 25 ottobre 1979, in causa 159/78; sent. 15 ottobre 1986, in causa 168/85; sent. 2 marzo 1988, in causa 104/86).

Ancora, come segnalato dall'ASGI nella nota del 29 marzo 2012, la questione del rispetto della condizione di parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani nell'accesso alle borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero non può non riguardare anche i familiari, comunitari o extracomunitari, di cittadini italiani. Per quest'ultimi, giova la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 (di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) nella parte in cui prevede che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana", equiparando, di fatto, la condizione dei familiari dei cittadini italiani (es. coniuge e figli del coniuge) a quella dei familiari di cittadini comunitari rispetto a tutte le disposizioni contenute nel decreto e nella normativa comunitaria ivi compresi i benefici sociali, tra cui quelli dell'istruzione superiore.

Infine, la problematica di cui all'oggetto e dei profili discriminatori che ne derivano, non ci esimono dal considerare l'eventualità dell'esclusione dal beneficio delle borse di studio per il perfezionamento all'estero degli stranieri cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea. In tal caso, la specifica regolamentazione datene dal T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/98) evidenzia appieno il superamento dell'art. 5 legge 398/89 e offre all'interprete la fonte normativa in base alla quale ritenere che l'esclusione dal beneficio della borsa di studio ai cittadini extracomunitari realizza una discriminazione. Ed infatti, per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano in possesso di uno dei permessi di soggiorno menzionati nell'art. 39 c. 5 del d.lgs. n. 286/98 (carta di soggiorno, permesso di soggiorno per lavoro subordinato o

⁴ All'art. 3 del bando di concorso pubblicato dall'Università La Sapienza per il conferimento di 448 mensilità di borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero, è prevista l'equiparazione, per l'accesso, tra cittadini italiani e cittadini comunitari sempre che svolgano attività di perfezionamento in paesi diversi da quello di provenienza (scheda web 547 UNAR).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi, ovvero regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia) e che richiedano l'accesso ad una borsa di studio presso università italiane, non potrà che applicarsi il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 39 c. 1 del citato d.lgs. n. 286/98 per l'accesso ai corsi delle Università (*"In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero ed il cittadino, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo"*).

Pertanto, a parere dell'UNAR, anche per i cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti, la riserva di cittadinanza italiana di cui all'art. 5 c. 2 della legge n. 398/89, realizza una discriminazione vietata dall'art. 43 del T.U. Immigrazione (*"In ogni caso compie un atto di discriminazione ... chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia solo in ragione della sua condizione di straniero o appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità"*)⁵.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'UNAR:

- 1) auspica che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" disapplichì per i bandi di futura pubblicazione (per il "bando di concorso per il conferimento di n. 448 mensilità di borse di studio per la frequenza di corsi o di attività di perfezionamento all'estero" il termine di presentazione delle domande è scaduto il 20 aprile 2012) la disposizione di cui all'art.5 della legge 398/1989;
- 2) auspica un'interlocuzione con il Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca al fine di emanare una direttiva per la disapplicazione dell'art. 5 c. 2 della legge n. 398/89 concernente la clausola di cittadinanza italiana per l'accesso alle borse di studio per il perfezionamento all'estero, per contrasto con la normativa dell'Unione europea e le norme di cui al T.U. Immigrazione;

⁵ La concreta praticabilità della disposizione richiamata può ritenersi implicitamente confermata dalla recente circolare del Ministero dell'interno (circolare n. 400/A/2010/12.214.39 dd. 15.09.2010) che, in ottemperanza all'art. 8 della direttiva 2004/114/CE sulla mobilità degli studenti cittadini di Paesi terzi, ha previsto che il soggiorno all'estero per il regolare svolgimento di un programma di studi accademici rientra tra i gravi e comprovati motivi per i quali lo straniero regolarmente soggiornante in Italia è legittimato a chiedere la deroga dall'applicazione del periodo massimo di assenza continuativa dal territorio nazionale ai fini della proroga o rinnovo del permesso di soggiorno, superando così lo sbarramento di cui al disposto normativo dell'art. 13 c. 4 del d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, per cui il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulti che lo straniero ha interrotto il suo soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

3) auspica una fattiva interlocuzione tra il Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, il Ministro per gli Affari Europei, al fine di avviare le necessarie modifiche della legge di riferimento (art. 5, comma 2, legge 1989/398) atte a depurarla dalle incompatibilità e disarmonie con le prevalenti norme comunitarie.